

**Documento di consultazione sulle
disposizioni in materia di
sorveglianza sui sistemi di pagamento e
sulle infrastrutture
strumentali tecnologiche o di rete**

NEXI PAYMENTS SPA



PREMESSA.....	3
RICHIESTE DI APPROFONDIMENTI	3

PREMESSA

Nell'esprimere apprezzamento per la messa in consultazione delle "Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete" pubblicato in data 29 Aprile 2021, di rilevante impatto per il sistema bancario italiano, con il presente documento si comunicano, a codesta Spettabile Autorità, alcune osservazioni.

Le osservazioni, di seguito riportate, che vertono maggiormente su chiarimenti riguardo l'ambito di applicazione degli aggiornamenti normativi, seguono l'ordine degli articoli delle Disposizioni in consultazione.

RICHIESTE DI APPROFONDIMENTI

Art. 4 - Assetto organizzativo

Il documento in consultazione aggiunge, tra gli altri, il seguente obbligo << [...] Laddove istituiscano comitati con funzioni consultive per rispondere alle esigenze dei partecipanti, i gestori definiscono in maniera chiara e comunicano a questi ultimi le relative regole di funzionamento. **In particolare, gli interessi di tutte le categorie di utilizzatori coinvolte sono rappresentati in seno a detti comitati e le relative regole di funzionamento specificano le modalità per il superamento del dissenso all'interno del comitato**>>.

Chiarimento:

Fornire maggiori dettagli in merito alla composizione del comitato con funzioni consultive. In particolare, si chiede di chiarire se tale comitato deve essere composto anche da rappresentanti dei clienti; in tal caso si chiede di specificare il numero minimo di partecipanti richiesto ed il ruolo di rappresentanza.

Art. 5 - Efficacia dei controlli

In questo articolo vengono esplicitate le modalità per individuare e valutare tutti i rischi d'impresa. Inoltre, al punto ii) dell'ultimo capoverso viene indicato che << In caso di malfunzionamenti del sistema di pagamento i gestori ii) li classificano secondo i criteri, gli schemi di reportistica e la tempistica **di cui alla guida operativa pubblicata sul sito della Banca d'Italia** [...] >>.

Chiarimento:

Chiarire se l'assessment dei rischi debba essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle Key questions contenute nella "Guida Operativa dei Controlli di cui al Provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del 18 settembre 2012", oppure, in conformità all' "Annex F" richiamato nel questionario "Eurosystem policy for the identification and oversight of critical service providers of FMIs".

Specificare, inoltre, il documento di riferimento ogniqualvolta venga citata la "Guida Operativa" nei vari articoli del documento in consultazione.

Art. 19 - Obbligo di notifica di inizio e fine operatività

Tale articolo, di nuova introduzione, prescrive che:

<< I fornitori di servizi tecnici stabiliti sul territorio italiano notificano alla Banca d'Italia l'inizio e la fine della propria operatività a supporto del sistema dei pagamenti, nonché modifiche significative alla stessa, qualora offrano - in via continuativa e su base contrattuale - servizi standardizzati o piattaforme tecnologiche o di rete a uno o più prestatori di servizi di pagamento e/o gestori di sistemi di pagamento. Rientrano tra i servizi di cui sopra, a titolo di esempio:

- a. servizi di messaggistica e di rete;
- b. servizi e/o applicazioni di business strumentali a trattamento e scambio di flussi finanziari e informativi, compensazione e/o regolamento di operazioni di pagamento tra prestatori di servizi di pagamento e/o tra prestatori di servizi di pagamento e clienti;
- c. servizi di conservazione e trattamento di dati sensibili di pagamento, incluse le credenziali di sicurezza degli utenti e i dati per l'indirizzamento dei pagamenti;



d. servizi per il trattamento delle operazioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1, numero 28 del Regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

e. servizi tecnologici di interfaccia multi-operatore per l'accesso di terze parti ai conti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri [...] >>.

Chiarimento:

- alla lettera a) vengono indicati i “servizi di messaggistica e di rete”. Si chiede di precisare se in tali servizi sono inclusi anche i servizi di Accesso alla Rete Nazionale Interbancaria (RNI) e il servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI);
- precisare i servizi di cui alla lettera d) “servizi per il trattamento delle operazioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1, numero 28 del Regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”;
- precisare i servizi di cui alla lettera e), in particolare chiarire se i seguenti servizi rientrano in tale ambito:
 - servizi di Gateway;
 - servizi CBI Globe;
 - Piattaforma ACS per il servizio 3DS a supporto della sca ecommerce;
 - Piattaforma Sicurezza per le regole autorizzative ed esenzioni.

Nel rimanere a disposizione per ogni evenienza, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Firma

Daniela Bragante

Responsabile Ufficio Compliance & AML